

Il Direttore dei Lavori quale Coordinatore per la Sicurezza in fase esecutiva

In base al vecchio regolamento, competevano al direttore dei lavori le funzioni attribuite al coordinatore per l'esecuzione dei lavori in base alla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri (ex art. 127, comma 1, reg.). Quindi la vecchia normativa imponeva che i compiti di CSE fossero svolti in via prioritaria dal Direttore dei lavori. Il tenore letterale dell'articolo, quindi, definiva come residuale la previsione di due figure separate specialmente in quei casi di affidamento esterno.

Dpr 554/99 Art. 127 (Sicurezza nei cantieri)

*1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri **sono svolte** dal direttore lavori. Nell'eventualità che il direttore dei lavori sia sprovvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa, le stazioni appaltanti devono prevedere la presenza di almeno **un direttore operativo** avente i requisiti necessari per l'esercizio delle relative funzioni.*

La nuova formulazione contenuta nel Dpr 207/10 prevede la possibilità di avere due figure separate proprio in ragione della specificità dei ruoli. Tale nuova formulazione comunque non libera il Direttore dei Lavori da eventuali responsabilità derivanti dall'obbligo derivante dal "*coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori*"(art.148) visto che il CSE altro non è che un Direttore Operativo.

Art. 151. Sicurezza nei cantieri

*1. Le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza nei cantieri **possono essere svolte** dal direttore lavori, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa stessa. Nell'eventualità che il direttore dei lavori non svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, le stazioni appaltanti prevedono la presenza di almeno un direttore operativo, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, che svolga le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori.*

Più in generale in tema di responsabilità e sicurezza dei lavori:

*"In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro **chiunque, in qualsiasi modo abba assunto posizione di preminenza rispetto ad altri lavoratori**, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, deve essere considerato automaticamente tenuto, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. n. 547/1955, ad attuare le prescritte misure di sicurezza e a disporre e ad esigere che esse siano rispettate, a nulla vale che vi siano altri soggetti contemporaneamente gravati dallo stesso obbligo per un qualsiasi e autonomo titolo."*

Cass.Pen. Sez. IV, di pr 3948 del 30 marzo 1998.

Il rispetto dell'autonomia organizzativa e gestionale dell'impresa

Proprio in virtù di quell'autonomia imprenditoriale definita nell'art.1655 del Codice Civile è data possibilità all'impresa di presentare modifiche ed integrazioni al PSC; oltre all'obbligo di presentazione del POS "per quanto attiene alle proprie scelte autonome" (Piano da considerarsi come documento "complementare e di dettaglio" proprio in virtù di quella autonomia imprenditoriale sancita dall'art.1655 del codice civile).

Art. 131. Piani di sicurezza Dlgs 163/06

2. Entro trenta giorni dall'aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori, l'appaltatore od il concessionario redige e consegna ai soggetti di cui all'articolo 32:

a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494; (ora decreto legislativo n. 81 del 2008)

b) .."omissis"

c) un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento quando quest'ultimo sia previsto ai sensi del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora decreto legislativo n. 81 del 2008), ovvero del piano di sicurezza sostitutivo di cui alla lettera b).

4. Le imprese esecutrici, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, possono presentare al coordinatore per l'esecuzione dei lavori di cui al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494 (ora decreto legislativo n. 81 del 2008), proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento loro trasmesso dalla stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'impresa, sia per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

Gli oneri per la sicurezza

Gli oneri per la sicurezza prima della la 109/94 e 494/96

Gli oneri per la sicurezza non sono nati con la 109 o 494 ma si riferiscono a disposizioni legislative precedenti (es. dpr 547/1955 ecc.). Tali costi rientravano negli oneri generali a carico dell'impresa le quali evitavano di attuare le necessarie misure di prevenzione e protezione per poter ottenere il maggior utile possibile.

Gli Oneri per la sicurezza dopo la 109/94 e 494/96

Con la 109/94 e 494/96 , invece, per evitare ciò si è passati da un onere generale ed indeterminato, a carico dell'impresa, ad un costo specifico da calcolarsi a parte e da non porre a ribasso. Vale la pena ricordare come gli oneri generali a carico dell'impresa sono rappresentati da quei costi accessori, contrattualmente definiti (ma non stimati), necessari per la realizzazione dell'opera. Sarà quindi la stessa impresa appaltatrice che, in

fase d'offerta, dovrà definirne l'ammontare economico. Gli oneri per la sicurezza, al contrario, sono stimati nel PSC (ex art.12 della 494/96) e non sono soggetti al ribasso d'asta. Più propriamente il PSC va inteso quale "progetto per la sicurezza" a cui corrisponde uno specifico computo dei relativi oneri. Tale computo dovrà essere, parimenti a qualsiasi altro progetto, coerente alle previsioni progettuali per la sicurezza. Ciò in considerazione della non recente comunicazione dell'autorità di vigilanza :

"la mancata previsione degli oneri per la sicurezza, così come un loro inadeguato calcolo, comporta una grave elusione delle prescrizioni normative comunitarie e nazionali in materia."

Deliberazione n. 127 del 09/05/2007 - d.lgs 163/06 Articoli 131, 34,36,37

"I costi della sicurezza si distinguono in costi della sicurezza "contrattuali", ai quali l'impresa è vincolata contrattualmente in quanto previsti nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento (PSC) per lo specifico cantiere, e costi della sicurezza "ex lege", che il datore di lavoro è comunque obbligato a sostenere a norma del Titolo IV del d. lgs. n. 626/1994 per l'esecuzione in sicurezza di ogni singola lavorazione compresa nell'appalto. Detti costi della sicurezza sono intrinsecamente connessi alle varie lavorazioni e compresi nei relativi prezzi unitari. Ai sensi dell'assetto normativo introdotto dal d.P.R. 222/2003, esclusivamente i costi della sicurezza "contrattuali" sono esclusi dal ribasso" (cfr determinazione n. 4/2006)

Il nuovo regolamento richiama più volte la necessità di adottare, per ogni specifico cantiere, una vera e propria progettazione della sicurezza. Ovvero il nuovo regolamento enuncia più volte la necessità di realizzare un PSC riferito allo "specifico cantiere". Quindi parimenti a qualsiasi altra attività progettuale il PSC deve contenere una fase di analisi con "l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione" una fase più propriamente progettuale e di stima che contenga le "misure di concreta fattibilità" per la sicurezza ed i relativi costi "derivanti dall'attuazione delle misure individuate" ovvero "deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere".

Art. 39. Piano di sicurezza e di coordinamento e quadro di incidenza della manodopera (ex art. 41, d.P.R. n. 554/1999)

*1. Il piano di sicurezza e di coordinamento è il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni più idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. **Il piano contiene misure di concreta fattibilità, è specifico per ogni cantiere temporaneo o mobile ed è redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.** La stima dei costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all'articolo 16, comma 1, punto a.2).*

2. I contenuti del piano di sicurezza e di coordinamento sono il risultato di scelte progettuali ed organizzative conformi alle misure generali di

tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, secondo quanto riportato nell'allegato XV al medesimo decreto in termini di contenuti minimi. **In particolare la relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attività delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.**

3. Il quadro di incidenza della manodopera è il documento sintetico che indica, con riferimento allo **specifico contratto**, il costo del lavoro di cui all'articolo 86, comma 3-bis, del codice. Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.

Condizione già contenuta nell'art.41c.2 del Dpr 554/99 "Tale disciplinare comprende **la stima dei costi per dare attuazione alle prescrizioni in esso contenute.**" Tale considerazione imponeva, anche prima del dpr 222/2003, un calcolo analitico per singole voci basato sulle prescrizioni del PSC. Quindi già prima del Dpr 207/10 il PSC era inteso come un progetto per la sicurezza ed al pari di qualsiasi altro progetto era composto da una parte di analisi, una parte progettuale ed una parte dedicata alla stima.

Possiamo distinguere due diverse tipologie di costi per la sicurezza:

A) gli oneri per la sicurezza di cui al d.lgs.163/96 e d.lgs. 81/08

B) le spese generali per la sicurezza dpr 207/10 art.32 c.4 lettera "O"

Per i costi di tipologia **A** notoriamente "**vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta**" e la loro stima dovrà essere congrua, analitica, per singole voci, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati (Allegato XV del D.Lgs. 81/08).

Per i costi di tipologia **B** con il nuovo combinato disposto dell' art.32 c.4 del d.lgs.207/10 e art.86. c.3-bis del Codice **vanno indicati ai fini della valutazione dell'anomalia delle offerte (vedi anche c.3 ter).**

D.p.r. 207/10 Art. 32. Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo

4. Per **spese generali** comprese nel prezzo dei lavori e **perciò a carico dell'esecutore**, si intendono:

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, **di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali**, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice;

D.lgs.163/96 Art. 86. Criteri di individuazione delle offerte anormalmente basse

*“3-bis. Nella predisposizione delle gare di appalto e **nella valutazione dell’anomalia delle offerte** nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto **al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato** e risultare congruo rispetto all’entità e alle caratteristiche dei lavori, ... omissis”*

*“3-ter. Il costo relativo alla sicurezza non può essere **comunque** soggetto a ribasso d’asta.”*

A) GLI ONERI PER LA SICUREZZA

Attualmente la tipologia dei costi per la sicurezza è definita dell’allegato XV del D.Lgs. 81/08.

Si riporta parte della Relazione al Regolamento dell’ex dpr 222/2003

“Questi costi, previsti dall’art.12, comma 1, del d.lgs, n. 494/96 e dall’art. 31, comma 2, della legge n. 109/94, che sono parte del costo complessivo dell’opera, vanno evidenziati a parte, per escluderli dal ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

*L’obiettivo di tale disposizione è quello di garantire che le misure, preventive ed organizzative previste nei piani di sicurezza, in quanto se ne è stimato il valore economico, **scomputandolo dai costi generali, vengano interamente messe in atto**, in modo da garantire che i lavori siano svolti con il livello di sicurezza richiesto.*

*Tali disposizioni discendono direttamente dalla ratio della norma comunitaria, secondo la quale “il rispetto delle prescrizioni minime atte a garantire un miglior livello di sicurezza e di salute sui cantieri temporanei o mobili, **costituisce un imperativo al fine di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori e, pertanto, tale considerazione non può prescindere da valutazioni economiche.**”*

ALLEGATO XV

Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili

4. - STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

4.1.1. Ove é prevista la redazione del PSC ai sensi del Titolo IV, Capo I, del presente decreto, nei costi della sicurezza vanno stimati, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi:

a) degli apprestamenti previsti nel PSC;

(apprestamenti: le opere provvisorie necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in cantiere;) (Gli apprestamenti comprendono: ponteggi; trabattelli; ponti su cavalletti; impalcati; parapetti; andatoie; passerelle; armature delle pareti degli scavi; gabinetti; locali per lavarsi; spogliatoi; refettori; locali di ricovero e di riposo; dormitori; camere di medicazione; infermerie; recinzioni di cantiere.)

b) delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC per lavorazioni interferenti;
(misure preventive e protettive: gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi e servizi di protezione collettiva, atti a prevenire il manifestarsi di situazioni di pericolo, a proteggere i lavoratori da rischio di infortunio ed a tutelare la loro salute)

c) degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti di evacuazione fumi;

d) dei mezzi e servizi di protezione collettiva;

(I mezzi e servizi di protezione collettiva comprendono : segnaletica di sicurezza; avvisatori acustici; attrezzature per primo soccorso; illuminazione di emergenza; mezzi estinguenti; servizi di gestione delle emergenze)

e) delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza; (def.procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;)

f) degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle lavorazioni interferenti;

g) delle misure di coordinamento relative all'uso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva.

4.1.2. Per le opere rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche e per le quali **non é prevista la redazione del PSC** ai sensi del Titolo IV Capo I, del presente decreto, le amministrazioni appaltanti, nei costi della sicurezza stimano, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere, i costi delle misure preventive e protettive finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori.

4.1.3. **La stima dovrà essere congrua, analitica per voci singole, a corpo o a misura**, riferita ad elenchi prezzi standard o specializzati, oppure basata su prezziari o listini ufficiali vigenti nell'area interessata, o sull'elenco prezzi delle misure di sicurezza del committente; nel caso in cui un elenco prezzi non sia applicabile o non disponibile, si farà riferimento ad analisi costi complete e desunte da indagini di mercato. Le singole voci dei costi della sicurezza vanno calcolate considerando il loro costo di utilizzo per il cantiere interessato che comprende, quando applicabile, la posa in opera ed il successivo smontaggio, l'eventuale manutenzione e l'ammortamento.

4.1.4. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale dei lavori, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

4.1.5. Per la stima dei costi della sicurezza relativi a lavori che si rendono necessari a causa di varianti in corso d'opera previste dall'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 e successive modifiche, o dovuti alle variazioni previste dagli articoli 1659, 1660, 1661 e 1664, secondo comma,

del codice civile, si applicano le disposizioni contenute nei punti 4.1.1, 4.1.2 e

4.1.3. I costi della sicurezza così individuati, sono compresi nell'importo totale della variante, ed individuano la parte del costo dell'opera da non assoggettare a ribasso.

4.1.6. Il direttore dei lavori liquida l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di avanzamento lavori, previa approvazione da parte del coordinatore per l'esecuzione dei lavori quando previsto.

B) LE SPESE GENERALI PER LA SICUREZZA

Le “**spese per l'adeguamento del cantiere**” non vanno confuse con gli oneri per la sicurezza di cui al punto A.

Tali costi rappresentano, infatti, una quota-parte di quelle spese generali a totale “carico dell'esecutore” e quindi si configurano come oneri gestionali per la sicurezza (quali ad esempio la sorveglianza sanitaria, formazione dei lavoratori ecc.). Essendo oneri a carico dell'esecutore non vanno stimati dalla stazione appaltante ma indicati dal singolo operatore economico nella propria offerta poiché sottoposti a verifica di congruità ovvero *vanno indicati ai fini della **valutazione dell'anomalia delle offerte*** di cui all'art. 86, comma 3 bis, del d.lgs. 163/2006.

D.p.r. 207/10 Art. 32. Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo

4. Per **spese generali** comprese nel prezzo dei lavori e **perciò a carico dell'esecutore**, si intendono:

o) le spese di adeguamento del cantiere in osservanza del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, **di cui è indicata la quota di incidenza sul totale delle spese generali**, ai fini degli adempimenti previsti dall'articolo 86, comma 3-bis, del codice;